

EREDITÀ, IL RUOLO DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO

FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI

Mia sorella ed io siamo le uniche eredi rimaste di mio nonno che è morto circa tre mesi fa. Alla lettura del testamento di fronte al notaio abbiamo appreso che egli ha nominato un esecutore testamentario (si tratta del suo fiscalista). Siamo contrariate. Che funzione ha questo signore? Pretenderà di essere pagato? Dobbiamo proprio accettare questa nomina?

Mirta di B.



Ogni persona che redige delle disposizioni di ultima volontà ha il diritto di nominare nel proprio testamento un esecutore testamentario con il compito di mettere in esecuzione quanto prescritto dal testamento medesimo. In particolare, secondo l'art. 518 del Codice civile l'esecutore testamentario dovrà amministrare la successione, pagarne i debiti, realizzare i valori patrimoniali (ad esempio cercando di incassare crediti o facendo valere legittime pretese del defunto), gestire la sostanza del de cuius (si pensi ad immobili affittati a terzi o a operazioni di borsa), assegnare i legati e procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a quelle di legge. Come nel caso che ci occupa, l'istituzione di un esecutore testamentario viene resa nota, al più tardi, all'apertura del testamento. Specie quando la successione ha una certa consistenza, la posizione dell'esecutore testamentario può rivestire un'importanza decisiva. Egli non dispone naturalmente di una libertà illimitata, dovendo in particolare rispettare scrupolosamente le ultime volontà del defunto (a meno naturalmente che le



rispettare la volontà del de cuius, essi non possono nemmeno destituire l'esecutore testamentario. Tuttavia, qualora egli non rispetti le volontà del testatore o la legge o non si dimostri in grado di svolgere il suo compito, gli eredi possono rivolgersi all'autorità di vigilanza, la quale darà le necessarie istruzioni, ordinerà adeguate misure disciplinari (quali un ammonimento formale o una multa disciplinare) o, in casi gravi, potrà anche togliere il mandato all'esecutore testamen-

teste infrangano la legge). Egli è inoltre tenuto ad informare compiutamente la comunione ereditaria sulla propria attività. Inoltre, per la concreta divisione dell'eredità necessita comunque dell'accordo di tutti gli eredi. D'altro canto, però, gli eredi non possono intervenire direttamente sull'esecutore testamentario, per esempio dandogli istruzioni vincolanti. Del resto, proprio per

rispettare la volontà del de cuius, essi non possono nemmeno destituire l'esecutore testamentario. Tuttavia, qualora egli non rispetti le volontà del testatore o la legge o non si dimostri in grado di svolgere il suo compito, gli eredi possono rivolgersi all'autorità di vigilanza, la quale darà le necessarie istruzioni, ordinerà adeguate misure disciplinari (quali un ammonimento formale o una multa disciplinare) o, in casi gravi, potrà anche togliere il mandato all'esecutore testamen-

tario. D'altra parte, se la comunione ereditaria non riesce ad accordarsi sulle modalità di divisione del patrimonio del defunto, l'esecutore testamentario non ha la competenza di dirimere le discordie, ma deve essere il pretore a statuire in merito. Anche eventuali litigi concernenti la validità stessa del testamento o supposte violazioni del diritto alla legittima sono di competenza del giudice. In simili casi, l'esecutore testamentario potrà tutt'al più fungere da mediatore cercando di mettere d'accordo gli eredi. Quanto al compenso dovuto all'esecutore testamentario secondo l'art. 517 cpv. 3 CC (che parla di un «equo» compenso), lo stesso è detratto dall'eredità. Di regola oscilla tra il 2% e il 3% degli attivi netti (totale dei valori patrimoniali). A volte invece gli emolumenti sono calcolati combinando un risarcimento orario per il lavoro svolto con un tasso percentuale sugli attivi lordi.

Per porre domande, rivolgersi a:
Corriere del Ticino, «L'esperto risponde», c.p. 160,
6903 Lugano (fax 968.29.77, e-mail cdt@cdt.ch)